DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE

Art. 18

Organi ufficiali di partiti, comitati e movimenti politici

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 6, ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del presente decreto non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati e movimenti politici ed alle stampe elettorali dei soggetti politici.

Versione in vigore dal 18 gennaio 1996, non più in vigore dal 19 marzo 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
Estremi	Decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-parita-di-accesso-ai-mezzi-di/art-18-organi-ufficiali-di-partiti-comitati-e-movimenti-politici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it